

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Brescia

sezione del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza Obbligatoria

Il giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Magnoli, nella causa in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2004 al numero 1878 , promossa con ricorso depositato in data 27.09.2004

da

GUERINI BRUNA, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati FABIO PETRACCI, ALESSANDRA MARIN ed ENRICO BARTOLINI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via SOLEFERTINO n.48,

Attrice

contro

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in via S.Caterina, n.6, è domiciliato per legge,

Convenuto,

avente ad oggetto: richiesta inquadramento a livello superiore rispetto a quello riconosciuto nell'ambito di procedimento di mobilità; richieste subordinate di manleva;
alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, data immediata lettura del dispositivo, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Fatto e diritto.

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Brescia GUERINI BRUNA, già dipendente dell'Azienda Autonoma Poste Telegrafi, poi Ente Poste Italiane, quindi Poste Italiane spa, inquadrata nel livello 5° Categoria ex lege 797/81, temporaneamente comandata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infine ivi definitivamente transitata, con inquadramento nell'area funzionale B (ex IV°-V°-VI°) del CCNL Comparto Ministeri nella posizione interna B1, disposto in forza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pedissequamente riproduttivo del medesimo livello già posseduto presso l'ente di provenienza, ha convenuto in giudizio la P.A. datrice di lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il suo diritto all'inquadramento nella superiore ex quinta qualifica funzionale e precisamente nell'area B2, ai sensi dell'art.12 CCNL comparto ministeri, con ogni conseguenza sul piano economico e normativo,

condannando il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 06.04.2001, con interessi e rivalutazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituendosi, ha chiesto rigettarsi le domande di parte attrice.

Acquisiti atti e documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note illustrative, la causa è stata discussa e decisa alla pubblica udienza del 16.12.2005, dandosi immediata lettura del dispositivo per la seguente motivazione

Nessun dubbio in ordine alla giurisdizione dell'A.G.O., trattandosi di vicenda (l'inquadramento a seguito della stipulazione di contratto con l'Amministrazione di destinazione, a seguito del passaggio definitivo alle dipendenze di quest'ultima) interamente attuata dopo il 30.6.1998 (art.45, comma 17, d.lgs n.80/1998), e quindi soggetta alla disciplina di cui all'art.63, primo comma, del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs n.165/2001).

Nel merito, va anzitutto affermato il diritto del lavoratore, nel quadro delle operazioni di mobilità sfociate nel definitivo trasferimento ad altro ente o ad altra amministrazione, ad un inquadramento, presso l'ente o l'amministrazione di destinazione (nel caso di specie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze), corrispondente e non inferiore rispetto a quello goduto presso l'amministrazione di provenienza (nel nostro caso, la soc.POSTE ITALIANE spa, allora E.P.I., ancorché società di diritto privato, deve essere assimilata, nella prospettiva della tutela dei lavoratori dipendenti, ad un'amministrazione pubblica, essendo soggetta ai percorsi di mobilità nella P.A. richiamati attraverso le disposizioni di cui agli art.4, comma 2, D.L.12.5.1995 n.163, conv. in L.273/1995, DPCM 4.12.2000; artt.4b, comma 10, L.448/1999 e 53, comma 10, L.449/1997, con conseguente operatività, e per intero, della corrispondente disciplina).

L'art.31 d.lgs 165/2001 (già art.34 d.lgs 29/1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs 80/1998) afferma, testualmente, l'applicabilità, in ipotesi di trasferimento o conferimento di attività, svolte da p.a., enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, della disciplina di cui all'art.2112 c.c., con conseguente continuazione del rapporto di lavoro (di pubblico impiego) con l'ente, o con la P.A., cessionaria (cioè destinataria del trasferimento) e, soprattutto, con conservazione, in capo al lavoratore (al pubblico impiegato), di tutti i diritti che ne derivano, ivi compreso quello

all'irriducibilità dell'inquadramento già conseguito (art.52 d.lgs 165/2001, già 56 del d.lgs 29/1993, come sostituito dall'art.25 del d.lgs 80/1998 e successivamente modificato dall'art.15 del d.lgs n.387/1998).

Tale principio, che esprime la regola dell'intangibilità dei diritti acquisiti dal lavoratore in virtù della variazione della titolarità dell'azienda, pur nel silenzio dell'art.30 d.lg. 165/2001, dove ritenersi applicabile anche al regime della mobilità cosiddetta esterna, previsto da tale norma, la quale, appunto, riferendosi all'ipotesi del passaggio diretto, implica anch'essa la presenza di un vincolo di intangibilità dei diritti del lavoratore in mobilità (la previsione, nel secondo comma, della definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali delle procedure e dei criteri generali per l'attuazione della mobilità si iscrive, appunto, nella logica della salvaguardia dei diritti acquisiti, mirando all'evidenza al contemperamento tra le esigenze di flessibilità in funzione degli obiettivi generali delle P.A. e l'opzione per il mantenimento delle posizioni giuridiche scaturenti dal rapporto, della quale costituisce chiaro indice la necessità del consenso dell'impiegato al passaggio).

Ne consegue, *de plano*, la nullità, ex artt.1418 (per contrasto a norma imperativa, tale essendo il citato art.52 t.u.) e 1419, 1° comma, cod.civ., della clausola del singolo contratto individuale che eventualmente disponga in difformità, senza che la nullità di tale clausola possa estendersi all'intero contratto, non potendosi inferire l'indisponibilità dell'ente alla conclusione del contratto in ragione del solo dato dell'inquadramento diverso, e superiore, da attribuirsi all'impiegato, proveniente da percorsi di mobilità esterna.

Ne consegue, altresì, che ove nella specie dovesse ravvisarsi la presenza di siffatta ipotesi, ne conseguirebbe la disapplicazione, ex art.63 d.lgs 165/01 (già art.66 d.lgs 29/1993, come sostituito prima dall'art.33 del d.lgs 546/1993 e poi dall'art.29 del d.lgs 80/1998, successivamente modificato dall'art.18 d.lgs 387/1998) della delibera relativa alle tabelle di equiparazione, di cui al D.M. 10.7.1997, dovendosi interpretare la previsione normativa dell'inquadramento in conformità alle apposite tabelle di equiparazione nel senso del necessario rispetto, nella comparazione espressa dalle tabelle, del canone di cui all'art.2112 c.c., richiamato dall'art.31 T.U. (ed implicitamente dall'art.30), con conseguente inoperatività della tabella in ipotesi di violazione del principio della conservazione del trattamento (e

dell'inquadramento), esplicitato nella disposizione codicistica citata.

Quale parametro di confronto tra declaratorie, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del diritto all'inquadramento superiore rivendicato, è necessario, in conseguenza, adottare quello a carattere verticale, e non orizzontale, secondo la terminologia adottata in proposito dal Consiglio di Stato (parere n.2699/1995), , secondo cui occorre operare mediante "la ricerca nell'attuale assetto dei ministeri della posizione di lavoro che nella sostanza presenti maggiori affinità con quella postale", con la conseguenza che "...se la posizione di lavoro individuata come maggiormente affine sia collocata in una qualifica funzionale diversa dalla corrispondente categoria dell'ordinamento postale, tale qualifica non possa non essere riconosciuta. Questo infatti non rappresenta una ingiustificata promozione del soggetto che a quella categoria appartiene, ma la corretta collocazione nella posizione corrispondente dell'ordinamento ministeriale".

In tal modo affermato il principio, occorre procedere alla comparazione tra le declaratorie, con operazione di confronto non agevole, non solo perché le stesse si sono sviluppate all'interno di diverse dinamiche contrattuali, ma, soprattutto, per la diversa natura delle organizzazioni cui si riferisce il quadro delle mansioni ivi considerato: è innegabile, infatti, che l'organizzazione di un'azienda di servizi, quale è quella delle Poste, presenti rilevanti differenze rispetto ad organizzazioni burocratiche ministeriali.

Tuttavia, tenendo conto del fatto che anche le Poste, pur se divenute società per azioni, si collocano nel settore pubblico (tanto che, appunto, rientrano nella dinamica della mobilità pubblica), e considerando che anche nel sistema di classificazione delle Poste - particolarmente in quello precedente alla costituzione delle cosiddette aree professionali - in definitiva si fa riferimento al grado di responsabilità attribuibile alla singola persona, tenuto conto delle sue caratteristiche per esperienza, competenza professionale e grado di scolarità, pare possibile pervenire all'affermazione, con sufficiente grado di sicurezza, della presenza di un grado di differenza in più, nella classificazione della contrattazione per i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto a quella per i dipendenti delle Poste,

In tal senso, per esempio, giova richiamare, quanto al livello della ex quarta categoria funzionale Poste, la declaratoria di cui all'art.2 legge 797/1981: "attività amministrativo o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongano specifica preparazione nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. In prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione", (poi ricompresa nell'area cosiddetta operativa dell'art.43 CCNL Poste, che comprende le "attività esecutive o tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale e media specializzazione. Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base od in attività di supporto, svolgono mansioni a contatto o mono con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici o complessi e che richiedono preparazione tecnico professionale di parziale e media specializzazione o capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione") per rilevare che tale declaratoria (quella di cui all'art.2 legge 797/1981) appare, con ogni evidenza, assai più prossima a quella della area funzionale B2 del CCNL Comparto Ministeri, (già corrispondente al livello quinto della carriera ministeriale) ("discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite. Contenuti professionali di base: lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso, di cui verifica l'efficienza. Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predisponde computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione. Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore") che non a quella della posizione interna B1 (già corrispondente al livello quarto della carriera ministeriale) ("conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati; capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. Contenuti

professionali di base: lavoratore che, nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice. lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali la compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora all'attività di sportello; lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico, fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza; lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurazioni della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone o/o cose").

Si nota chiaramente che, rispetto alla declaratoria di cui all'art.2 legge 797/1981, relativa al quarto livello delle Poste, non vi si rinviene né specializzazione parziale o media, né l'uso di strumenti anche complessi, né alcuna autonomia operativa.

La considerazione del dato testuale delle declaratorie induce, dunque, a ritenere che il livello posseduto presso l'Ente Poste (già Azienda autonoma P.T., poi Poste italiane spa) debba essere allineato non già a quello numericamente corrispondente secondo il contratto del parastato, ma a quello immediatamente successivo, che presenta al riguardo maggiori affinità per responsabilità, per competenze professionali, per autonomia nelle determinazioni, per collocazione sul piano gerarchico.

La domanda della ricorrente deve pertanto trovare accoglimento, come da dispositivo, con gli accessori sul credito per differenze retributive, ove sussistente, secondo il disposto di cui all'art.22, comma 36, L.724/1994.

Va riconosciuta la sussistenza di giusti motivi che giustificano la compensazione per metà delle spese di lite; la restante metà delle spese stesse, liquidate per l'intero in complessivi €.1.600,00, di cui €.600,00 per spese e diritti ed €.1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Brescia dichiara la ricorrente, inquadrata, per effetto di trasferimento ai sensi dell'art.4 co.2, D.L. 163/1995, conv. in L.273/1995, nei ruoli dell'amministrazione

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'area funzionale B alla posizione economica B1, ha diritto al superiore inquadramento con attribuzione della posizione economica B2, fin dalla data di passaggio alle dipendenze della amministrazione convenuta, a seguito di provvedimento del 6/4/2001.

Conseguentemente condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'eventuale differenza tra il trattamento retributivo determinato da tale inquadramento e gli importi retributivi percepiti, con gli accessori ex art.22, co.36, L.724/1994, con decorrenza dalle singole scadenze retributive al saldo.

Compensa per metà le spese di lite; condanna il Min.Economia e delle Finanze a rifondere alla ricorrente la restante metà delle spese stesse, liquidate per l'intero in complessivi €.1.600,00, oltre accessori di legge.

Brescia, il 16/12/2005.


Il giudice del Tribunale